

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

**TRA**

**L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale" I.E.F.CO.S.T.RE.** – con sede in Cagliari p.zza Giovanni XXIII n°27, Cagliari (Codice Fiscale/P.I. 02598620926), appresso denominato più brevemente IEF COSTRE, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Roberta Speciale

**E**

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro** di seguito denominata ASL Nuoro, con sede legale a Nuoro, Via Amerigo Demurtas n. 1, codice fiscale e P. IVA 01620480911, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante

**PREMESSO CHE**

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

- L'ASL di Nuoro assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
- Nell'Azienda ospitante sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dell'Azienda.

---

<sup>1</sup> MIUR, prot. n. 2563 del Circolare 29.5.2008.

## **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;
  5. attenersi alle indicazioni fornite dal tutor Universitario e dal Dirigente della Struttura.

## **ART. 5**

- Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

## **ART. 6**

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale" I.E.F.CO.S.T.RE. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione;

- la copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda, ma rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, alla Scuola.

#### **ART. 7**

- Le parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa in riferimento (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

#### **ART. 8**

- La presente Convenzione avrà validità di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza tramite posta elettronica certificata.

#### **ART. 9**

- Si dà atto che l'attuazione delle attività di cui agli articoli precedenti non comporterà alcun onere finanziario per il soggetto ospitante, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
- L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto promotore.
- Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente, ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **ART. 10**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **ART. 11**

- La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Cagliari,

Per I.E.F.CO.S.TRE  
Rappresentante Legale  
Dott.ssa Roberta Speciale

Per ASL Nuoro  
Direttore Generale  
Dott. Paolo Cannas